

# Il coacervo tra donazioni e successioni

## Cosa si intende per coacervo?

Per coacervo si intende il cumulo delle donazioni pregresse, ante successione o precedente donazione, al fine di verificare la residua disponibilità della franchigia.



## L'EVOLUZIONE NORMATIVA



Il **coacervo** era disciplinato dall'art. 8 co. 4 D.lgs. 346/90. Tale principio era stabilito al solo fine di stabilire le aliquote, progressive, applicabili al valore donato nella donazione successiva o al valore della massa ereditaria.



## L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO



Con la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni ad opera dell'art. 2 co. 47-53 L. 262/2006, la norma che prevedeva le aliquote progressive dell'imposta, differenziate a seconda del rapporto di parentela, **è stato implicitamente abrogato**.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale il predetto art. 8, che disciplina il coacervo tra donazioni e successioni, **non può quindi che considerarsi implicitamente abrogato**. Alla luce di tale orientamento si può concludere che nell'attuale quadro normativo il coacervo non esiste più.

